

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XXII - NN. 7 - 8
LUGLIO - AGOSTO 2008**

DIRETTORE
P. Francesco Ciccimarra

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, T. Moiraghi, D.
Gallo, M. A. Vai, E. Brambilla, F.
Chemel, M. Ippolito, D. Zordan, A.
Rizzuto, F. Aiello, A. Bertone, L.
Frighetto, G. Pettenon, M. Bertini,
G. Evangelisti, M. P. Borrelli, G.
Spada, M. Nuzzo, M. Scalera**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB - Roma.*

Gratis ai soci

Stampa: C.S.C. S.r.l.
Via A. Meucci 28
00012 - GUIDONIA (RM)

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
Sr. Teresita MOIRAGHI	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/85457101
fax: 06/85457111
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it

AGIDAE

**Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica**



Presentazione

L'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica -, fondata nel 1959, è un'associazione di istituzioni ecclesiali, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente. Ad AGIDAE aderiscono anche Enti ed Istituzioni laiche che decidono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con i Sindacati Nazionali sia del settore scuola (FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL, SINASCA) che del settore socio-assistenziale (F.P.-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL), assiste gli enti associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative.

Iscrizioni

Per iscriversi all'AGIDAE è sufficiente inviare una domanda, su carta intestata, redatta dal gestore o dal legale rappresentante, nella quale sia riportata la congregazione di appartenenza o l'ente ecclesiastico (parrocchia, curia, seminario, ecc.) e l'attività dell'Istituto (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e/o secondo grado, casa di riposo, casa per ferie, centro assistenza, pensionato, ecc.). In caso di cooperative, allegare lo statuto.

Quote associative

Alla ricezione della richiesta di associazione, l'AGIDAE spedirà l'accettazione formale ed indicherà le modalità per effettuare il versamento della quota associativa annuale, che s'intende ad anno solare.

Riportiamo, di seguito, le quote associative 2008:

Istituti:	€ 300,00
Economi/Superiori:	€ 150,00
Consulenti:	€ 500,00

Variazioni e disdette

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	4
VITA ASSOCIATIVA	“	6
<i>Estate in formazione: la Qualità ... a Todi</i> (Sr. D. Gallo)	“	6
<i>Le novità della “Manovra d’estate”</i> (Avv. A. Montemarano)	“	7
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	“	43
1. <i>Calendario Scolastico a.s. 2008-2009</i>	“	43
2. <i>Censimento alunni Scuole Paritarie a.s. 2007-2008</i>	“	44
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	“	45
<i>Elenco licenziati</i>	“	45
CONSULENZA AGIDAE	“	46
<i>Il sito www.agidaelabor.it</i>	“	47



A parte l'evento olimpico cinese e le temperature record, l'estate 2008 sembra destinata a lasciare traccia di sé anche per altri <eventi> che ci hanno visti coinvolti seppure in maniera diversa. Il primo riguarda, senza dubbio, la conversione in legge del DL 25 giugno 2008 n. 112, che, in piena arsura agostana, il Parlamento ha definitivamente approvato prima della sospensione estiva dei suoi lavori; il secondo, invece, resta legato al Corso residenziale di Formazione per Responsabili delle Scuole Cattoliche, che l'Agidae e la Fidae hanno organizzato in tre edizioni, in tempi e sedi diversi, per favorire la partecipazione, e che ha registrato la presenza di quasi quattrocento persone, segno evidente di interesse e di apprezzamento per i contenuti proposti.

Il presente fascicolo di <Documenti Agidae> ospita un articolato e completo commento, per il quale sentiamo il dovere di ringraziare l'illustre Autore, l'Avv. Armando Montemarano; quasi un numero monografico sulla Legge di conversione che introduce in maniera definitiva nell'ordinamento italiano una serie di provvedimenti caratterizzati tutti da una sorta di imperativo categorico sintetizzabile in alcuni slogan: flessibilità, efficienza, semplificazione, razionalizzazione, deburocratizzazione. Il tutto senza ledere diritti sostanziali di alcuno. Si tratta di un decreto che registrerà convergenze notevoli da parte di coloro (datori di lavoro, lavoratori, cittadini in genere) che hanno veramente a cuore le sorti delle aziende e dei posti di lavoro, le tasche dei contribuenti, la funzionalità di un sistema di regole fino ad oggi ingessato da vincoli divenuti insopportabili a causa, talvolta, della loro stessa assurdità tecnica più volte da queste pagine denunciata.

Bisogna dare atto a questo Esecutivo di essersi fatto interprete di istanze profonde che scaturivano dalla società civile ormai non più disposta a tollerare oneri e costi non giustificati da reale necessità ma solo finalizzati a sostenere un sistema obsoleto, anacronistico ed autoreferenziale. Sono molti gli aspetti toccati da questa autentica Riforma: dal lavoro al fisco, dalla PA alla scuola, dal pubblico impiego al settore socio-sanitario, dalla privacy alla certificazione di qualità, ecc..

Lasciando all'attento Lettore la libertà di meglio scrutare nel testo, ci permettiamo di segnalare, tra i tanti, alcuni argomenti di particolare rilevanza e novità:

- *il lavoro a tempo determinato previsto non più per ragioni di carattere eccezionale, ma legato a cause di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo, connesse con la **ordinaria attività** del datore di lavoro;*
- *la delega alle parti sociali firmatarie dei CCNL della facoltà di derogare alle norme sulla trasformazione automatica del contratto di lavoro a tempo determinato come conseguenza del superamento di un periodo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi a prescindere dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro;*
- *l'istituzione del **libro unico del lavoro**, ispirato ad un criterio di evidente semplificazione burocratica;*
- *il nuovo **calcolo del riposo settimanale**, fatto sulla base della media in un periodo non superiore a 14 giorni;*

- l'istituzione dei **<buoni-lavoro>** per la remunerazione del lavoro occasionale da parte del beneficiario; nessun bisogno di assunzione, quindi, per tali prestazioni;
- la reintroduzione del **lavoro a chiamata** per situazioni previste nei CCNL o direttamente dalla legge, come, ad es., per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni e con più di 45 anni, anche se pensionati;
- la riproposizione più articolata e completa del tema dell'**apprendistato**, oggi previsto, oltre che per il conseguimento di titoli di scuola secondaria di secondo grado, anche per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca;
- la soppressione, in materia fiscale, degli **<studi di settore>**, quasi a sancire un esito del tutto fallimentare di tale prassi;
- l'annuncio di una **nuova riforma della scuola** entro i prossimi dodici mesi, che andrà a toccare, tra gli altri, non solo gli aspetti organizzativi, ma anche quelli didattici della scuola primaria;
- la semplificazione della normativa sulla privacy, divenuta nel tempo onerosa e poco rilevante;
- l'annuncio **ruolo pubblicistico degli enti di certificazione di qualità**, chiamati a sostituirsi agli organi della PA per il controllo dei requisiti di legge degli enti certificati.

Come è agevole notare, siamo di fronte a cambiamenti e innovazioni talvolta radicali rispetto al passato. Gli addetti ai lavori troveranno certamente proficua questa prima lettura della normativa novellata. Rinviamo a breve, invece, l'organizzazione di **<incontri territoriali>** per i relativi approfondimenti, data la complessità e la molteplicità degli argomenti in gioco.

Per i tanti capi di istituto, o responsabili di settore scolastico, reduci dalle tre settimane di studio a Chianciano, San Giovanni Rotondo e Bussolengo sul Garda, l'aggiornamento appena sperimentato rischia di essere solo la prima tappa di un percorso di cambiamenti del sistema scolastico che il Governo ha appena deciso di varare. L'esperienza vissuta, comunque, ha ribadito la positività di quanto realizzato congiuntamente tra le due grandi federazioni della scuola cattolica, l'Agidae e la Fidae, che, mutuando riferimenti canonici, rappresentano in qualche modo i due polmoni che alimentano, con specifiche funzioni e competenze, l'unico Organismo della scuola cattolica religiosa.

E mentre si fanno i primi bilanci di un'estate rovente sotto profili diversi, il MIUR ha provveduto ad emanare il calendario ufficiale del prossimo anno scolastico. Quasi a ricordarci, realisticamente, che l'estate è ormai alle spalle.

P. Francesco Ciccimarra

ESTATE IN FORMAZIONE

La Qualità ... a Todi

“Dal sistema di Gestione per la Qualità alla Qualità della Gestione” è il titolo del Corso di Formazione che si è svolto a Todi dal 26 luglio al 2 agosto. Il *Titolo* ci ha incuriositi e fatto spaziare con la fantasia. Siamo arrivati, quasi una settantina, un po' spaventati, ma confortati dai partecipanti dell'anno precedente i quali dicevano che la terminologia era dura e che, quasi, volevano ripetere il primo corso, però, essendo usciti precedentemente senza “debiti” si sono dovuti iscrivere in sede separata per il corso di II livello.

Per il test d'ingresso, ci hanno permesso di consultare il materiale a disposizione di ogni partecipante, ma, alla fine, eravamo curiosi di vedere il punteggio, proprio come i bimbi della scuola primaria; così ci siamo sentiti fino alla fine del corso, affrontando per tutta la settimana norme UNI EN ISO, registrazioni, revisioni, conformità, non conformità, procedure, controllo, valutazione, risultati, soddisfazione del cliente, ecc., linguaggio duro e poco comprensibile, ma tutta questa terminologia è stata calata nella pratica: il Sig. Giorgio Capocchia con i suoi collaboratori, gradatamente ce l'ha fatta comprendere. Essi hanno avuto, infatti, il dono della chiarezza nella semplicità, così abbiamo potuto constatare l'eccellenza del prodotto trasmesso e della normativa.

Non è mancato l'intermezzo con la visita ad Orvieto e la “grande cena” nell'agriturismo di Titignano, dove abbiamo gustato prodotti del posto, presenta-

ti e serviti in piena conformità; questo grazie agli sponsors dell'iniziativa, *Convivio* e *Ristohelp*, rappresentati dal Sig. Maurizio Perfetti.

Alla fine della settimana ci siamo improvvisati valutatori. Il primo ad essere valutato è stato l'Hotel Bramante di Todi che ci ha ospitati. Dell'ex monastero non abbiamo visto nemmeno l'ombra. Il personale, disponibile, accogliente, curioso nel vedere i convegnisti impegnati, attenti ed allegri, nonostante il lavoro portato, ci ha ringraziati per aver colorato di simpatia, calore ed umanità, il suo operato.

Il nostro grazie sentito e doveroso a P. Francesco Ciccimarra, che, nonostante i numerosi impegni, è riuscito ad essere presente, concedendoci parte del proprio tempo. A quanti hanno organizzato il Corso e ai docenti la nostra più viva riconoscenza; a tutti i partecipanti un grosso arrivederci, dato che ci ritroviamo impegnati in questi mesi non solo a costruire un *Manuale della Qualità*, ma a migliorare ogni giorno la qualità delle nostre Istituzioni con l'attenzione che non c'è miglioramento senza misurazione.

A tutti un arrivederci nelle vacanze di Natale, quando ci si ritroverà per condividere i compiti fatti ed approfondire ulteriormente quegli aspetti che ci condurranno sulla strada del miglioramento continuo, il vero *dogma pratico* del Sistema Qualità.

Sr. Daniela Gallo

LE NOVITÀ DELLA “MANOVRA D’ESTATE”

Armando Montemarano

Con la conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ad opera della legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del successivo 21 agosto, si è perfezionata la «manovra d’estate», attuata dal Governo quale intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Dpef per il 2009, un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5% del Pil nel 2008, fino ad arrivare gradualmente allo 0,1% nel 2011, nonché a mantenere il rapporto tra debito pubblico e Pil entro valori non superiori al 103,9%, per giungere al di sotto della soglia del 100% nel 2011.

La manovra si propone di centrare questi obiettivi sia contenendo la spesa pubblica sia incentivando la crescita del tasso di incremento del Pil.

Alcune norme contenute nel complesso provvedimento incidono in modo particolare sulla gestione delle opere e ad esse si limita l’esposizione.

LAVORO

Cumulabilità di pensione e retribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 2009 anche le pensioni dirette di anzianità saranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro, sia autonomo che dipendente, mentre attualmente per quasi tutte le pensioni di anzianità vige il divieto assoluto di cumulo con redditi da lavoro dipendente e il divieto parziale di cumulo con redditi da lavoro autonomo (minor importo fra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo, pari a 5.760 euro, e il 30% del reddito conseguito). La totale cumulabilità è oggi limitata, nel regime pensionistico retributivo, alle pensioni di vecchiaia e alle pensioni di anzianità maturate con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni o con la combinazione dell’anzianità contributiva di 37 anni e dell’età anagrafica di 58 anni.

Nel regime pensionistico contributivo, invece, il divieto di cumulo diventa parziale pure con redditi di lavoro dipendente una volta superati i 63 anni di età.

Anche per i pensionati in regime contributivo cade il divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, quand'anche le pensioni dirette siano conseguite in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne.

Nel pubblico impiego il cumulo non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.

La nuova normativa favorirà certamente non solo il mantenimento in servizio di dipendenti anziani, ma pure il reclutamento di pensionati già alle dipendenze di altri datori di lavoro, anche pubblici.

Estinzione del diritto a pensione diretta

In Italia si pagano le pensioni anche ai morti e questo costa alcuni milioni di euro all'anno. Le statistiche pongono in evidenza un abnorme rapporto tra pensioni erogate e popolazione ultrasessantenne; uno studio di qualche anno fa rilevava che dopo gli 80 anni il numero delle pensioni era addirittura superiore a quello della popolazione.

Per arginare il fenomeno di persone vive che continuano ad incassare pensioni spettanti a persone decedute, il legislatore ha disposto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge l'Inps metta a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi ed alle variazioni di stato civile, da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

Lavoro a tempo determinato

Due le principali innovazioni alla disciplina del lavoro a termine apportate dal decreto-legge: la riferibilità della causa giustificatrice anche all'ordinaria attività del datore di lavoro e la facoltà attribuita alle parti sociali di derogare alla disciplina legale vincolistica pure in senso più sfavorevole al lavoratore.

Quanto alla prima, essa si realizza con la riforma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, che ora ha la seguente portata letterale: «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, *anche se riferibili alla **ordinaria attività** del datore di lavoro*». Le ragioni giustificatrici, d'ora in poi, possono così caratterizzarsi sia per eccezionalità che per ordinarietà: ma in entrambi i casi devono risultare dal contratto individuale, in quanto il successivo comma 2 statuisce che «l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni».

Quanto alla seconda, essa interviene sulle modifiche apportate al D.Lgs. n. 368/2001 dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. Questa, all'art. 1, comma 40, prevedeva:

- a) che qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore avesse complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che fossero intercorsi tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si dovesse considerare a tempo indeter-

minato dalla scadenza del 36° mese;

- b) che il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda avesse prestato attività lavorativa per un periodo **superiore a 6 mesi** avrebbe avuto diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Il legislatore lascia intatte le due norme, ma prevede che *possano essere derogate da disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale* con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Resta fermo che il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto e si estingue entro un anno dalla stessa data (il termine semestrale è ridotto a tre mesi in ipotesi di lavoro stagionale, relativamente alla quale il dipendente ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali).

Ha fatto poi molto discutere, e a ragione, l'introduzione nel corpo del D.Lgs. n. 368/2001 dell'art. 4-bis, che contiene una disposizione transitoria del tutto irrazionale, in base alla quale, con riferimento ai soli giudizi in corso, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni sulla legittimità dell'apposizione del termine e sulla prorogabilità dei relativi contratti, *il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza che la violazione comporti la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato*. Non presenta alcun elemento di razionalità, infatti, una normativa che si deve applicare ai soli processi in corso, senza che sia stato modificato il diritto sostanziale di riferimento e lasciando, quindi, invariato il previgente regime di tutela reale del lavoratore per i giudizi già conclusi e per quelli che devono ancora instaurarsi, a prescindere pure dall'epoca in cui la violazione sia stata posta in essere. Si aggiunga che la «sanatoria» non si applica all'ipotesi di scadenza del contratto oltre il termine né a quella di successione di rapporti a termine per effetto di riassunzione del dipendente entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza (i giorni sono venti per i contratti di durata ultrasemestrale). È un'incongruenza che dovrà senz'altro trovare rimedio in futuri interventi legislativi.

Lavoro accessorio

Viene *estesa* la platea dei lavoratori che possono essere occupati in prestazioni occasionali di tipo accessorio.

A seguito della riforma dell'art. 70 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;

- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) *dell'insegnamento privato supplementare*;
- d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di particolari prodotti;
- g) dell'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Tali attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, **i beneficiari dovranno acquistare presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni**, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e periodicamente aggiornato. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario del servizio, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione; *il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.*

Il concessionario del servizio provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'Inps, in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Inail, in misura pari al 7% del valore nominale del buono, trattenendo l'importo autorizzato dal decreto ministeriale a titolo di rimborso spese (è solo con riferimento all'impresa familiare che trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato).

Il Ministro del lavoro dovrà individuare, con decreto, il concessionario del servizio e regolamentare i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale, i concessionari del servizio sono individuati nell'Inps e nelle agenzie per il lavoro.

Lavoro intermittente

«**Torna tra i vivi» il lavoro a chiamata**, che era stato abolito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. È nuovamente lecito, dunque, che un lavoratore si ponga a disposizione, a tempo determinato o indeterminato, di un datore di lavoro, che ne potrà utilizzare la prestazione lavorativa:

- secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi,
- ovvero nel fine settimana (periodo che va dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì successivo),
- nei periodi delle ferie estive (i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre),
- nei periodi delle vacanze natalizie (il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio),
- o nei periodi delle vacanze pasquali (il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo la domenica di Pasqua).

Il contratto di lavoro intermittente, inoltre, può essere concluso ***sempre ed in ogni caso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.***

Possono, infine, essere assunti a chiamata i lavoratori da adibire ad una delle **mansioni discontinue o d'attesa** indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 (ad esempio: custodi; guardiani, diurni e notturni; portinai; uscieri e inservienti; camerieri, personale di servizio e di cucina negli esercizi pubblici; magazzinieri, dispensieri ed aiuti; personale addetto ai trasporti di persone e di merci; personale addetto ai lavori di carico e scarico; addetti ai centralini telefonici; personale degli ospedali, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati; personale addetto agli stabilimenti di bagni; operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose).

Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. Sull'indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo; l'indennità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all'indennità di disponibilità; ove il lavoratore non vi provveda, perde il diritto all'indennità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

L'indennità di disponibilità non è dovuta nei casi in cui il lavoratore non si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

Apprendistato formativo

Nella logica che pervade la «legge Biagi» (art. 48 D.Lgs. n. 276/2003), l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere soddisfatto mediante assunzione in tutti i settori di attività con contratto di apprendistato di *giovani e adolescenti che abbiano compiuto **quindici anni***.

Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato formativo è rimessa alle Regioni.

La Finanziaria 2007 (art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) da una parte confermava l'obiettivo del conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, ma dall'altra escludeva che si potesse realizzarlo mediante un percorso formativo aziendale, congelando di fatto la nuova tipologia di apprendistato introdotta dalla «legge Biagi».

Il decreto-legge, nel testo risultante a seguito della conversione, stabilisce, invece, espressamente che **l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale** previsti dalle norme generali sui livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione dettate dal D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, che, all'art. 15, comma 7, prevede che le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato formativo di cui all'art. 48 costituiscono crediti formativi per il proseguimento sia nei percorsi liceali che in quelli di istruzione e formazione professionale e, sino alla completa messa a regime delle relative disposizioni, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Apprendistato professionalizzante

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (per soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età).

Questo tipo di apprendistato, anch'esso istituito dalla «legge Biagi» (art. 49 D.Lgs. n. 276/2003), non aveva incontrato troppa fortuna in quanto la norma rimetteva la regolamentazione dei profili formativi alle Regioni, non sempre solerti nell'adempirvi.

Il decreto-legge, aggiungendo all'art. 49 il comma 5-ter, stabilisce ora che in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente agli enti bilaterali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Alla luce di questa innovazione le vie concorrenti aperte all'apprendistato professionalizzante sono ora tre:

- a) definizione degli elementi essenziali da parte della contrattazione collettiva e definizione dei profili formativi da parte delle Regioni;
- b) regolamentazione integrale da parte della contrattazione collettiva fino all'approvazione dei profili da parte delle Regioni;
- c) regolamentazione integrale da parte della contrattazione collettiva in caso di formazione esclusivamente aziendale.

Ulteriore innovazione concerne la durata dell'apprendistato professionalizzante, che *non dovrà più essere di **almeno due anni***, facilitando così percorsi più brevi per quelle qualificazioni che, secondo le parti sociali, richiedono un minor tempo di apprendistato.

Per questo tipo di apprendistato, come d'altronde per ogni altro (vale a dire sia quello formativo che quello di alta formazione), vengono meno una serie di obblighi: a) la comunicazione alla Regione del nominativo dell'apprendista e del tutor entro 30 giorni dall'assunzione; b) la comunicazione alle famiglie, ogni 6 mesi, dei risultati della pratica formativa degli apprendisti minorenni; c) la comunicazione ai servizi per l'impiego della qualificazione raggiunta dall'apprendista; d) l'accertamento medico preassuntivo per gli apprendisti minorenni.

Apprendistato di alta formazione

Stabilisce ora l'art. 50 D.Lgs. n. 276/2003 che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata di tale tipo di apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative. In assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative.

Le innovazioni apportate all'art. 50 dal decreto-legge sono tre:

- a) ricomprensione in questo tipo di apprendistato del conseguimento del dottorato di ricerca;
- b) accesso a convenzioni dirette tra datori di lavoro e istituzioni formative o Università, in carenza di regolamentazione regionale;
- c) recepimento della disciplina concernente l'apprendistato professionalizzante per quanto concerne i rapporti del giovane con il datore di lavoro.

Libro unico del lavoro

Il libro matricola è scomparso e dal 1° gennaio 2009 scomparirà anche il libro paga. Entrambi sostituiti dal **libro unico del lavoro**.

Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, dovrà infatti istituire e tenere il libro unico del lavoro, nel quale vanno iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario, transitoriamente (?) assoggettate a tassazione separata e ridotta, devono essere indicate specificamente.

Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nell'ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

Il libro unico del lavoro deve essere compilato, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie all'obbligo di consegna del prospetto di paga.

La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro, mentre l'omessa esibizione agli organi di vigilanza con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro; in caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3.000 euro. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione di dati che determini differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da 500 a 3.000 euro. La violazione dell'obbligo di compilazione entro il giorno 16 del mese successivo è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1.500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dall'apposito decreto ministeriale è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamen-

ti in materia di lavoro e previdenza; autorità competente a ricevere il rapporto è la Direzione provinciale del lavoro.

Il libro unico, al pari degli altri documenti dei datori di lavoro, potrà essere tenuto presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli iscritti negli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili che abbiano dato comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro di svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro; in caso di recidiva della violazione, è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari.

Lettera di assunzione

All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della **comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro**.

L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le seguenti informazioni: a) identità delle parti; b) luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché sede o domicilio del datore di lavoro; c) data di inizio del rapporto di lavoro; d) durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; e) durata del periodo di prova, se previsto; f) inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore, oppure caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro; g) importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento; h) durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; i) orario di lavoro; l) termini del preavviso in caso di recesso.

Collocamento obbligatorio

Il decreto-legge ha sostituito il comma 6 dell'art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, disponendo ora che i datori di lavoro soggetti al collocamento dei disabili sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per tali lavoratori.

Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto, contrariamente a quanto preteso finora.

Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto ministeriale.

I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, per rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

Le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici, o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione; scompare, tuttavia, l'obbligo di allegare alla dichiarazione una certificazione, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio.

Orario di lavoro

Il legislatore rivede la disciplina vincolistica dell'orario di lavoro introdotta dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Queste le innovazioni:

- vengono esclusi dalla normativa vincolistica sull'orario di lavoro, in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato, anche gli addetti ai servizi di vigilanza privata;
- vengono esclusi dall'obbligo di fruire in modo consecutivo delle undici ore di riposo giornaliero, oltre agli addetti ad attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, anche gli addetti ad attività caratterizzate da regimi di reperibilità;
- viene ricalibrato il regime delle sanzioni amministrative comminate in caso di superamento della durata media settimanale di 48 ore, di mancato godimento del riposo settimanale, di mancato riconoscimento dei periodi di ferie, di mancata concessione del riposo giornaliero, di omessa comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro dei dati sul lavoro straordinario, di mancato rispetto dell'orario normale di lavoro;
- viene attribuita alla contrattazione collettiva stipulata a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative *la facoltà di derogare alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale dell'orario di lavoro*; per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Riposo settimanale

Viene confermato che i lavoratori hanno diritto ogni sette giorni ad un periodo

di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero.

Finora era quasi un postulato l'affermazione del diritto al godimento del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro, prevedendosi comunque che la deroga a tale principio, nei casi in cui era ammessa, ad esempio nel lavoro a turni oppure in ipotesi di necessità di lavoro domenicale, dovesse sempre essere necessariamente compensato.

Il decreto-legge stabilisce, invece, che **il periodo di riposo settimanale consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni**. Viene così introdotta un'ulteriore dose di flessibilità nell'utilizzo del personale, fermo restando che non è consentito interrompere la consecutività del riposo, che deve restare di almeno 24 ore, anche se **diventa possibile modificarne la periodicità in un arco di due settimane**.

Diventa inoltre possibile derogare alle disposizioni sul riposo settimanale non solo, come era fino ad adesso, quando il lavoratore turnista cambi squadra, ma pure nell'ipotesi che cambi turno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno e l'inizio del successivo, di periodi di riposo settimanale (o giornaliero).

Lavoratore notturno

Il decreto-legge chiarisce che è considerato lavoratore notturno, oltre al lavoratore che durante il periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; dunque dalle 22 alle 5, oppure dalle 23 alle 6, oppure dalle 24 alle 7) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, anche qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno (limite da riproporzionare in caso di lavoro a tempo parziale).

Contributi per l'indennità di mobilità

È stato disposto un aumento del contributo a carico dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale (sono poche le opere rientranti in tale ambito); costoro, dal 1° gennaio 2009, saranno tenuti al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo (fino ad allora la stessa percentuale resta rapportata alle sole retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria).

Assegno sociale

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale sarà corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano **soggiornato legalmente**, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

La norma è volta a limitare la platea degli immigrati aventi diritto, al fine di contenere il costo complessivo per l'assegno sociale da corrispondere ai familiari degli extracomunitari ricongiunti, ammontante a circa 70 milioni di euro all'anno.

Liberalizzazione della forma delle dimissioni

È stata abrogata la legge 17 ottobre 2007, n. 188, che imponeva che la comunicazione delle dimissioni volontarie del lavoratore e del prestatore d'opera dovesse essere effettuata, pena la nullità della dichiarazione di recesso, su appositi moduli, da trasmettere oltretutto per via telematica al sito del Governo.

Torna, pertanto, in vigore la precedente disciplina, caratterizzata **dalla libertà di forma delle dimissioni**, salvo che una forma convenzionale non fosse stabilita dalla contrattazione individuale o collettiva.

Processo del lavoro

Al fine di promuovere la celerità dei processi del lavoro mediante la concentrazione degli atti processuali, viene stabilito, riformando il primo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., che nella medesima udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura non solo, come finora stabilito, del dispositivo, ma pure della motivazione, vale a dire dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 60 giorni, per il deposito della sentenza.

FISCO

Contrasto dell'evasione

Il decreto-legge ha abrogato le norme che prevedevano: a) che ciascuna girata apposta su assegni, vaglia postali e vaglia cambiari dovesse recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante (art. 49, comma 10, D.Lgs. n. 231/2007); b) che i professionisti tenessero uno o più conti correnti bancari o postali ai quali far affluire obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese (art. 35, comma 12, primo periodo, D.L. n. 223/2006); c) che i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni fossero riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici, ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo che per importi unitari inferiori a 100 euro (art. 35, comma 12, secondo periodo, D.L. n. 223/2006).

Studi di settore

Finisce l'abnormità degli studi di settore pubblicati nel periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

L'art. 33 del decreto-legge, col sostituire l'art. 1, comma 1, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, stabilisce che le disposizioni relative alle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale gli stessi entrano in vigore.

A decorrere dal 2009 gli studi di settore dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entreranno in vigore; per il solo corrente anno il termine è fissato al 31 dicembre.

Resta ferma la potestà regolamentare governativa per la disciplina dei tempi e

delle modalità di applicazione degli studi di settore; i regolamenti possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel decreto-legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a far corso dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore verranno elaborati anche su base regionale o comunale; le modalità di attuazione della disposizione dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia, prevedendo che l'elaborazione su base locale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i Comuni. La norma si fonda sulla presunzione, da verificare, della capacità della procedura vigente di valutare la collocazione territoriale del soggetto d'imposta.

Elenchi clienti e fornitori

Cassato il «revival» dei pletorici elenchi clienti e fornitori, riportati in auge nel 2006, viene mantenuto l'obbligo per il contribuente di presentare in via telematica, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità all'apposito modello; la comunicazione va presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili (art. 8-bis D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Il venir meno dell'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori dovrebbe caducare pure il regime sanzionatorio per le violazioni commesse nella vigenza dell'obbligo, anche se sull'argomento si registrano voci discordi, soprattutto per la diversa formulazione data in sede di conversione all'art. 33, comma 3, lett. b), del decreto-legge.

Accertamento parziale con adesione

Il contribuente può prestare adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di Iva, che consentano l'emissione di accertamenti parziali, consegnati dal 25 giugno 2008.

L'adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale medesimo, mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale.

Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale, nel quale devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.

In presenza dell'adesione al verbale di contestazione, la misura delle sanzioni è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente, senza prestazione di garanzie in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati

dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

In caso di mancato pagamento, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute.

In sede di prima applicazione, il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro il 21 agosto 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008, mentre il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 20 settembre 2009, saranno stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente.

Dilazioni di pagamento senza garanzie

Una buona notizia è quella che riguarda le rateizzazioni dei debiti fiscali. L'art. 19 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, consente all'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, di concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili. La legge finora ammetteva però la dilazione, quando l'importo iscritto a ruolo era superiore a 50.000, a condizione che fosse prestata idonea garanzia o con ipoteca di primo grado sui beni immobili del contribuente o di un terzo, oppure mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli appositi elenchi.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, mentre il carico non può più essere rateizzato.

Ruolo dei Comuni

Il decreto-legge dà rilievo all'azione dei Comuni, attribuendo nel contrasto dell'evasione fiscale un ruolo ben definito ai Sindaci che intendano recitarlo.

Gli enti locali, infatti, potranno ora accedere (art. 83, comma 28-sexies) ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate; tale facoltà potrà però essere esercitata solo dopo la notifica dell'ingiunzione. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso degli altri soggetti, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno.

Sempre ai Comuni è affidata un'ulteriore incombenza, rilevante nella lotta all'evasione, connessa all'accertamento dell'effettività dell'esteroresidenza: i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, dovranno confermare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate,

competente per l'ultimo domicilio fiscale, che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione l'effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale dovrà essere sottoposta a vigilanza sia da parte dei Comuni che da parte dell'Agenzia delle entrate. La specifica vigilanza da parte dei Comuni va esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006.

L'attività dei Comuni è incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo.

Cooperative

Stretta sulla cooperazione, nel trasparente intento di regolarizzare il mercato riducendo le agevolazioni di cui sono beneficiarie.

Le misure coneggiate a tal fine sono essenzialmente tre:

- a) aumento della ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci,
- b) assoggettamento ad un contributo di solidarietà,
- c) aumento del prelievo fiscale sulle cooperative di consumo.

Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese (di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati, si applica ora una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20% e non più del 12,5%. Restano ferme le altre condizioni: a) i versamenti devono essere effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non devono superare, per ciascun socio, l'importo di 30.031,58 euro, raddoppiato per le cooperative di produzione e lavoro e per le cooperative agricole; b) gli interessi non devono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali, aumentata di 2,5 punti percentuali.

Le cooperative a mutualità prevalente che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempreché tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, devono destinare il 5% dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Questo fondo, istituito dall'art. 81, commi 29 e 30, del decreto-legge, è destinato al soddisfacimento delle esigenze, prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie, dei cittadini meno abbienti. A questa iniziativa si ricollega quella della carta-acquisti, che sarà concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico; potrà essere utilizzata per l'acquisto dei suindicati beni e servizi, con onere a carico dello Stato, tenuto conto delle «straordinarie tensioni» cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari, nonché il costo delle bollette energetiche.

Il prelievo fiscale per le cooperative di consumo a mutualità prevalente e i loro consorzi passa dal 30% al 55% degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile. Questa misura si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso.

5 per mille

Seppure con qualche modifica, la disciplina del 5 per mille viene sostanzialmente confermata anche per il prossimo anno.

L'art. 63-bis del decreto-legge stabilisce, infatti, che per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale, nonché delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori Onlus pur non essendo tali; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni.

I soggetti ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Con un apposito decreto saranno stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate dai percipienti.

Per quanto riguarda specificamente le associazioni sportive dilettantistiche, le disposizioni che riconoscono contributi a loro favore a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille avranno effetto a seguito dell'adozione di un decreto ministeriale, che dovrà disciplinare le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgano una rilevante attività di interesse sociale.

Elenchi dei contribuenti

È stata rivista la norma dettata dall'art. 69 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla pubblicazione degli elenchi dei contribuenti, limitandone la pubblicità al deposito per un anno, sia presso l'ufficio delle imposte che presso i Comuni interessati, con diritto di visione e di estrazione di copia nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il decreto-legge prevede che, fuori da questi casi, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali contenuti negli elenchi, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro, aumentata sino al triplo quando risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Detrazione Iva per alberghi, bar e ristoranti

L'art. 19-bis, comma 1, lett. e), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non ammetteva in detrazione, salvo che avessero formato oggetto dell'attività propria dell'impresa, l'Iva relativa a prestazioni di trasporto di persone, nonché a prestazioni

alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali).

La nuova formulazione della norma limita l'indetraibilità alle prestazioni di trasporto di persone, sicché l'Iva su soggiorni alberghieri e somministrazioni si renderà integralmente detraibile, ovviamente nel rispetto dei requisiti dell'inerenza e dell'afferenza e nel possesso di una fattura debitamente registrata.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Norma taglia-enti

Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità sono soppressi al 90° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Oltre a questi enti di modesta dimensione occupazionale, sono soppressi tutti gli enti, organismi e strutture la cui soppressione era stata programmata, seppure con tempi più lunghi, dall'art. 2, comma 636, della Finanziaria 2008, e più specificamente tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino, con esclusione degli ordini professionali e delle loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco Istat pubblicato annualmente in attuazione dell'art. 1, comma 5, della Finanziaria 2005, nonché degli enti parco, degli enti di ricerca, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi istitutive della Giornata della memoria e del Giorno del ricordo.

Il metodo prescelto comporta la soppressione automatica di tutti gli enti interessati; perché uno di essi possa sottrarsi alla soppressione occorre che venga confermato con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Sono, inoltre, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica pari o superiore a 50 unità che, alla scadenza del 31 dicembre 2008, non siano stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione (come era già stato disposto dall'art. 2, comma 634, della Finanziaria 2008).

A decorrere dal 1° gennaio 2009 le funzioni esercitate da questi enti di più rilevante dimensione saranno trasferite al Ministero vigilante.

Certificazione di qualità

Il 23 giugno 2008 il Consiglio europeo ha adottato un regolamento in tema di circolazione dei prodotti tra gli Stati membri, il quale prospetta che ogni Stato si doti di un unico ente di accreditamento; la disciplina dell'accREDITAMENTO si dovrà applicare all'attestazione di terza parte circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità, a prescindere che essi operino su base obbligatoria o volontaria.

Ci si indirizza, dunque, verso l'accentramento delle molteplici attività attualmente svolte da diverse pubbliche amministrazioni in un sistema unificato, costituente un ordinamento settoriale al cui vertice si collochi l'ente unico di accREDITAMENTO. Il regolamento europeo prevede espressamente che gli Stati membri individuano l'ente unico nazionale (per le opere è attualmente il *Sincert*) e gli affidino il compito di effettuare l'accREDITAMENTO «esercitando un potere pubblico», conferendogli un riconoscimento formale a nome dello Stato: un sistema di sussidiarietà nel quale la pubblica amministrazione esercita il controllo e l'indirizzo ma riconosce come parte attiva l'ente di accREDITAMENTO.

Va letto in coerenza con siffatti indirizzi l'art. 30 del decreto-legge che, sotto la rubrica «semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione», stabilisce che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione. Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.

Con regolamento da emanarsi entro 60 giorni dovranno essere individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione questa disposizione, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione stessa.

È del tutto evidente la rilevanza pubblicistica che viene ad assumere la certificazione di qualità, anche in relazione all'obbligo di adozione di modelli organizzativi sancito dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e il diverso ruolo e responsabilità, non solo dell'ente di accREDITAMENTO (*Sincert*), ma anche degli enti certificatori, ***Agqualitas* compresa.**

Privacy

Una serie di modificazioni al codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) **semplifica**, e non di poco, la normativa cui sono assoggettati i titolari del trattamento dei dati, la quale si è rivelata assai onerosa da adempiere, a fronte degli scarissimi benefici conseguiti con la sua introduzione.

L'art. 34 D.Lgs. n. 196/2003 stabiliva originariamente che il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici era consentito previa adozione di alcune misure minime (autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito

ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza ed il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, il «famigerato» Dps; adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari). Il decreto-legge aggiunge ora all'art. 34 il comma 1-bis, stabilendo che per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili, e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta del Dps è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individuerà con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico in ordine all'adozione delle misure minime di sicurezza.

L'art. 37 D.Lgs. n. 196/2003 obbliga alla notifica al Garante del trattamento di dati personali se questo riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. Il decreto-legge stabilisce che la notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni: a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento, se designato; b) la o le finalità del trattamento; c) una descrizione della o delle cate-

gorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

Taglia-carta

Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009 la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico.

Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto-legge.

Carta di identità

La durata della carta di identità viene estesa da cinque a dieci anni, anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 dovranno essere munite, oltre che della fotografia della persona cui si riferiscono, anche delle sue impronte digitali.

Ai fini del rinnovo, i Comuni dovranno informare i titolari della carta di identità della data di scadenza del documento tra il 180° e il 90° giorno antecedente tale data.

Antiriciclaggio

L'art. 49 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, vietava il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, fosse complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. **Il divieto permane, ma il limite monetario è stato innalzato a 12.500 euro.**

L'ulteriore disciplina relativa alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore è la seguente:

— il trasferimento per contanti per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto da tali operatori, previa consegna ai medesimi della somma in contanti; a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella Provincia del proprio domicilio;

— i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane muniti della clausola di non trasferibilità; il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera;

— gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 12.500 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

— gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane;

— gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, tranne contraria richiesta scritta del cliente;

— i soggetti autorizzati ad utilizzare le comunicazioni degli operatori finanziari possono chiedere alla banca o a Poste Italiane i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso;

— il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro 12.500; i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro 12.500 sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009;

— in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

Impresa in un giorno

L'art. 38 del decreto-legge introduce una disciplina organica diretta a tutelare il diritto di iniziativa economica privata, e quindi l'avvio di un'attività imprenditoriale, sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

Con apposito regolamento si dovrà procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello unico per le attività produttive attivato dai Comuni in base ai seguenti principi e criteri:

— va attuato il principio secondo cui lo Sportello costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;

— viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa e quelle relative alla attività produttiva;

— le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

— l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (le «Agenzie per le imprese»); in caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività;

— i Comuni che non hanno istituito lo Sportello unico, ovvero il cui Sportello unico non risponde ai requisiti di legge, esercitano le funzioni relative delegandole

alle Camere di commercio, le quali mettono a disposizione il portale *impresa.gov*, che assume la denominazione di *impresainungiorno*, prevedendo forme di gestione congiunta con l'Anci;

— l'attività d'impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo Sportello unico;

— lo Sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio; in caso di diniego, il privato può ricorrere alla Conferenza di servizi;

— per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici è previsto un termine di 30 giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della Conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

— in caso di mancato ricorso alla Conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salva l'ipotesi di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi.

Con uno o più regolamenti saranno stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese e le forme di vigilanza su di esse, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, pure informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione delle Agenzie accreditate, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

Patenti di guida degli invalidi

Ai titolari di patente di guida speciale, chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

PUBBLICO IMPIEGO

Alcune misure adottate nel pubblico impiego, pur non essendo ovviamente applicabili ai datori di lavoro privati, vanno segnalate per l'effetto di «trascinamento» o di «emulazione» che potranno esplicare anche nel settore del lavoro privato.

Utilizzo del lavoro flessibile

È stato completamente riscritto l'art. 36 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare il ricorso delle amministrazioni pubbliche a tipologie di lavoro diverse dal rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Cadono, così, alcuni «paletti» posti dalla previgente formulazione dall'art. 36: a) l'obbligo generale di assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, limitato ora alle «esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario»; b) la possibilità di ricorso a contratti di lavoro flessibile limitata alla sussi-

stenza di «esigenze stagionali», sostituite ora da «esigenze temporanee ed eccezionali»; c) la possibilità di ricorso a contratti di lavoro flessibile limitata a periodi non superiori a tre o sei mesi, sostituita adesso dall'impossibilità di utilizzare il medesimo lavoratore «con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio».

Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni devono, comunque, continuare ad assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali possono, invece, avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

La disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego, seppure con queste nuove limitazioni, tende ad uniformarsi per molti aspetti a quella vigente nel lavoro privato.

Controlli sulle incompatibilità

L'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 disciplina in modo rigoroso le incompatibilità ed il cumulo di impieghi e incarichi nel pubblico impiego; l'art. 47 del decreto vi aggiunge il comma 16-bis per stabilire che il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica.

A tale scopo, l'Ispettorato stipula apposite convenzioni con i servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi anche della Guardia di Finanza, e collabora con il Ministero dell'economia nell'accertamento della violazione del divieto, incombente anche sui privati, di conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza degli stessi.

Assenze per malattia

La disposizione di più immediato impatto, per quanto concerne il pubblico impiego contrattualizzato, è quella contenuta nell'art. 71 del decreto-legge, il quale prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, nonché per le assenze dovute a ricovero ospedaliero o a day hospital ovvero a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Il che sta a significare che dalla terza assenza nell'anno, anche se le prime due fossero durate un solo giorno ciascuna, il dipendente non potrà più rivolgersi per certificare la malattia al medico di fiducia.

L'amministrazione dovrà disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, non sono più dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, bensì vengono estese dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi.

Queste disposizioni non potranno essere derogate da contratti o accordi collettivi.

Lavoro a tempo parziale

Finora la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avveniva per i dipendenti pubblici automaticamente, entro 60 giorni dalla domanda (art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). L'art. 73 del decreto-legge condiziona, invece, la trasformazione alla concessione da parte dell'amministrazione, consentendo a quest'ultima anche di differirla nel caso crei pregiudizio alla propria funzionalità (resta l'obbligo di negarla nel caso in cui l'attività lavorativa comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente).

Riordino del trattamento economico accessorio

Nel decreto legge si preannuncia un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, rivolto a definire una più stretta correlazione di questo alle maggiori prestazioni lavorative ed allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedano particolare impegno e responsabilità.

Nelle more, viene imposta la disapplicazione di gran parte delle disposizioni speciali che prevedevano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. A decorrere dal 2010 tali risorse, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, sono ridotte del 20% ed utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità, che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle leggi che avevano originariamente destinato le risorse stesse.

Volontariato degli esonerati dal servizio

Il personale contrattualizzato, ad eccezione di quello della scuola, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La domanda di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto e non è revocabile.

È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di rior-

ganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.

Qualora durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso Onlus, associazioni di promozione sociale, Ong ed altri soggetti da individuare con apposito decreto, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata al 70%.

Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo, o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio alle amministrazioni di appartenenza.

Estensione dell'obbligo contributivo

L'art. 20, comma 2, del decreto-legge dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto, versino, secondo la normativa vigente sia la contribuzione per maternità che la contribuzione per malattia per gli operai.

SETTORE SCOLASTICO

Libri scolastici

A partire dal corrente anno scolastico (2008-09), fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi devono individuare preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, in Internet, in modo che gli studenti possano accedere ai testi tramite Internet, gratuitamente o dietro pagamento, a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dal corrente anno scolastico, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on-line scaricabile da Internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-12, il collegio dei docenti potrà adottare esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on-line scaricabili da Internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

I libri di testo devono sviluppare i contenuti essenziali delle «indicazioni nazionali dei piani di studio» e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti ed integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Mini-

stro dell'istruzione sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on-line e mista; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

Anche le Università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, dovranno adottare linee di indirizzo ispirate a questi stessi principi.

Riduzione degli organici pubblici

Oltre alla programmazione, a decorrere dall'anno scolastico 2009-10, di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011-12 per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei, tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili, è disposta la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in modo da conseguire, nel triennio 2009-11, una riduzione complessiva del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico in corso. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non dovrà essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire.

Una quota parte delle economie di spesa previste è destinata, nella misura del 30%, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola statale a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.

Revisione dell'ordinamento scolastico

Entro i prossimi dodici mesi si dovrà predisporre un piano di interventi per l'attuazione del quale si procederà, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

- razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
- ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
- revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
- rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria;
- revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale, docente e non, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
- ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per adulti, compresi i corsi serali.

Tale revisione non potrà essere indifferente per la scuola paritaria gestita da privati, almeno per la parte che dovrà essere attuata anche da questa per ottemperare all'art. 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, che impone a tutte le scuole paritarie di corrispondere agli ordinamenti generali dell'istruzione.

Intanto le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, attivate presso le Università, sono sospese per l'anno accademico 2008-09 e fino al completamento della programmata revisione ordinamentale.

SETTORE SOCIO-SANITARIO

L'art. 79 del decreto-legge interviene a programmare le risorse per la spesa sanitaria e per la spesa assistenziale, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011. Queste disposizioni presentano un particolare interesse per tutti coloro che, anche da privati, operano nel settore sanitario e socio-sanitario.

Responsabilizzazione delle Regioni

Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra Stato e Regioni che, ad integrazione e modifica degli strumenti già esistenti, contempli: a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretta a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale; b) l'impegno delle Regioni alla riduzione delle spese di personale degli enti del Ssn, anche attraverso la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e la fissazione di standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse; c) l'impegno delle Regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, compresi quelli attualmente esenti. Qualora non venga raggiunta tale intesa, si provvederà nel merito con regolamento interministeriale.

Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, le Regioni devono elaborare specifici progetti, sulla scorta di linee-guida proposte dal Ministro competente; la Conferenza Stato-Regioni individuerà poi i progetti ammessi a finanziamento. Questa modalità di ammissione al finanziamento è tuttavia valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008; a decorrere dal 2009, il Cipe provvederà a ripartire tra le Regioni le medesime quote, vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Remunerazione delle prestazioni

Il Ministro competente è chiamato ad individuare, con apposito decreto, i sistemi di classificazione che dovranno definire l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e a determinare le tariffe massime da corrispondere alle strutture accre-

ditate, non più in base ai costi standard di produzione e quote standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, bensì tenendo conto di: a) costi standard delle prestazioni, calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza, come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le Regioni; c) tariffe regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle Regioni.

Lo stesso decreto dovrà stabilire i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture, secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Ssn. Gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Viene abrogato il decreto ministeriale del 15 aprile 1994 sulla determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera.

Le Regioni dovranno assicurare, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10% delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, individuate dalle Regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto ministeriale.

Accordi contrattuali

Resta confermato che le Regioni e le Asl, pure attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Asl si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Viene, però, innovativamente previsto che le Regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione da parte della Asl alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati.

Le Regioni potranno anche stipulare accordi con gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera. Tali accordi dovranno prevedere che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione, in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle Regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento.

In caso di mancata stipula di tali accordi, l'accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Ssn è sospeso.

Esenzioni per reddito

Il decreto-legge dispone il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Ssn.

A tal fine, con decreto da adottare entro il 30 settembre 2008, saranno individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione del Ssn, tramite il sistema della tessera sanitaria, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria; del «nucleo familiare» fa parte in ogni caso, oltre ai familiari a carico, il coniuge, purché non legalmente ed effettivamente separato.

Con il medesimo decreto dovranno essere definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso la Asl la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle stesse Asl delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al Ssn e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Ssn.

Verifica delle invalidità civili

L'Inps dovrà attuare, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari si darà luogo all'immediata sospensione cautelativa dei pagamenti, da notificare entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produrrà effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengano rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i Prefetti dovranno inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.

Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'Inps dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione (nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta), non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'Inps provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione. Se, invece, le giustificazioni addotte fossero ritenute valide, dovrà essere comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione.

Sono esclusi da queste nuove disposizioni:

— i soggetti ultrasessantenni;

— i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata un'invalidità pari al 100%;

— i soggetti affetti da patologie irreversibili (per i quali, in luogo dell'automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici).

Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, verranno ugualmente disposte la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico.

Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca dei benefici emessi dall'Inps, la legittimazione passiva spetta allo stesso istituto previdenziale.

MAPPA ANALITICA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI			
OGGETTO	DISPOSIZIONE	VIGENZA	FONTE
Accertamento parziale con adesione	Il contribuente può prestare adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di Iva, che consentano l'emissione di accertamenti parziali, con riduzione a metà delle sanzioni	25.6.2008	Art. 83, co.18-18ter
Agenzie per le imprese	Saranno gestite da privati ed accreditate con il compito di attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa	adozione del regolamento	Art. 38, co. 5
Antiriciclaggio	a) Il limite di 5.000 euro per l'uso del contante è elevato a 12.500 euro; b) non è più richiesta l'indicazione del codice fiscale per la validità della girata di assegni e vaglia	25.6.2008	Art. 32, co. 1
Apprendistato formativo	L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di formazione professionale in azienda tramite il riconoscimento come crediti formativi delle qualifiche conseguite nell'apprendistato formativo	21.8.2008	Art. 64, co. 4-bis
Apprendistato professionalizzante	Durata massima di 6 anni senza previsione di una durata minima	25.6.2008	Art. 23, co. 1
Apprendistato professionalizzante	Regolamentazione integrale da parte della contrattazione collettiva per la formazione esclusivamente aziendale	25.6.2008	Art. 23, co. 2
Apprendistato di alta formazione	a) Ricomprensione del dottorato di ricerca; b) accesso a convenzioni dirette in carenza di regolamentazione regionale; c) recepimento della disciplina dell'apprendistato professionalizzante per quanto concerne il rapporto lavorativo	25.6.2008	Art. 23, co. 3-4
Apprendistato	Abrogazione dei seguenti obblighi: a) comunicazione alla Regione del nominativo dell'apprendista e del tutor; b) comunicazioni alle famiglie degli apprendisti minorenni; c) comunicazione ai servizi per l'impiego della qualificazione raggiunta; d) accertamento medico preassuntivo per gli apprendisti minorenni	25.6.2008	Art. 39, co. 10
Assegno sociale	Spetta solo a chi abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale	1.1.2009	Art. 20, co. 10
Assenze per malattia nel pubblico impiego	a) Nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale; b) nelle assenze per malattia superiori a 10 giorni e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, occorre giustificarsi presentando certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica; c) l'amministrazione deve disporre il controllo sanitario anche nel caso di assenza di un solo giorno; d) le fasce di reperibilità vengono estese dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni	25.6.2008	Art. 71, co. 1-6

Carta di identità	La sua durata è estesa a dieci anni	25.6.2008	Art. 31, co. 1
Carta acquisti	Sarà concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico e potrà essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi di natura alimentare, energetica e sanitaria	adozione del decreto	Art. 81, co. 33-38
Certificazione di qualità	Per chi è soggetto a certificazione di qualità i controlli periodici svolti dai certificatori sostituiscono le attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività	adozione del decreto delegato	Art. 30, co. 1-4
5 per mille	Potranno beneficiarne: organizzazioni di volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori Onlus pur non essendo tali, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, Università, attività sociali svolte dai Comuni, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni	1.1.2009	Art. 63-bis, co. 1-6
Collocamento obbligatorio	a) Scompare l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale in mancanza di cambiamenti nella situazione occupazionale; b) scompare l'obbligo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di certificazione dell'ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio	25.6.2008	Art. 40 co. 4-5
Comuni	Diritto di accesso al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate	25.6.2008	Art. 83, co.28 sexies
Comuni	Ruolo nell'accertamento dell'effettività dell'esteroresidenza	25.6.2008	Art. 83, co. 16
Comuni	Riconoscimento ai Comuni di una percentuale delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo	25.6.2008	Art. 83, co. 17
Comuni	Riordino dello Sportello unico per le attività produttive	adozione del regolamento	Art. 38, co. 3
Consulenti del lavoro	Possono conservare presso il loro studio i documenti dei datori di lavoro, al pari degli iscritti negli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili che abbiano comunicato alla Direzione provinciale del lavoro di svolgere gli adempimenti in materia di lavoro	25.6.2008	Art. 40, co. 1
Contratti collettivi	Possono derogare alle norme sul diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e sulla trasformazione del rapporto alla scadenza del 36° mese di durata complessiva di lavoro a tempo determinato	25.6.2008	Art. 21, co. 2-3
Contratti collettivi	Possono regolamentare integralmente l'apprendistato professionalizzante in caso di formazione esclusivamente aziendale	25.6.2008	Art. 23, co. 2
Contratti collettivi	Possono derogare alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale dell'orario di lavoro	25.6.2008	Art. 41, co. 7
Cooperative di consumo e loro consorzi	A decorrere dal periodo d'imposta in corso, il prelievo fiscale passa dal 30% al 55% degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile	25.6.2008	Art. 82, co. 28-29

Cooperative a mutualità prevalente	Obbligo di destinazione del 5% dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per le cooperative che presentano un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro	25.6.2008	Art. 82, co. 25-26
Cooperative e loro consorzi	La ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci passa dal 12,5% al 20% se gli enti non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese	25.6.2008	Art. 82, co. 27
Dimissioni	E' restaurata la libertà di forma delle dimissioni, salvo che una forma convenzionale non sia stabilita dalla contrattazione individuale o collettiva	25.6.2008	Art. 39, co. 10, lett. l)
Elenchi clienti e fornitori	Abolizione degli elenchi e probabile venir meno delle sanzioni per le violazioni già commesse	25.6.2008	Art. 33, co. 3
Elenchi dei contribuenti	La pubblicità degli elenchi viene limitata al deposito per un anno presso l'ufficio delle imposte e presso i Comuni interessati, con diritto di visione e di estrazione di copia nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi	25.6.2008	Art. 42, co. 1
Gazzetta Ufficiale	Abbonamento esclusivamente telematico se a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali	1.1.2009	Art. 27, co. 2
Impresa in un giorno	Con apposito regolamento si procederà alla semplificazione ed al riordino della disciplina dello Sportello unico per le attività produttive attivato dai Comuni o da questi affidato per la gestione alle Camere di commercio	adozione del regolamento	Art. 38, co. 3
Impronte digitali	Deve esserne munita ogni nuova carta di identità	1.1.2010	Art. 31, co. 1
Indennità di mobilità	Contributo datoriale dello 0,30% ragguagliato a tutte le retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo	1.1.2009	Art. 20, co. 3
Invalidi civili	L'Inps dovrà attuare un piano straordinario di accertamenti nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, al fine di revocare quelli erogati in carenza dei presupposti di legge	1.1.2009	Art. 80, co. 1-7
Iva per alberghi, bar e ristoranti	E' ammessa l'integrale detrazione dell'Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande	1.9.2008	Art. 83, co. 28-bis
Lavoratori turnisti	Si può derogare alle disposizioni sul riposo settimanale quando il turnista cambi turno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno e l'inizio del successivo, di periodi di riposo settimanale (o giornaliero)	25.6.2008	Art. 41, co. 6
Lavoratori notturni	Viene specificato che, per dirsi lavoratore notturno il dipendente impiegato durante il periodo notturno in modo non continuativo, l'impiego giornaliero deve protrarsi in tale periodo per almeno tre ore	25.6.2008	Art. 41, co. 1
Lavoro a chiamata	Vengono riportate in vigore le norme della «legge Biagi» riguardanti il lavoro intermittente	25.6.2008	Art. 39, co. 11
Lavoro a termine	Riferibilità delle cause giustificatrici anche all'ordinaria attività del datore di lavoro	25.6.2008	Art. 21, co. 1
Lavoro a termine	Derogabilità da parte della contrattazione collettiva delle norme sul diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e sulla trasforma-	25.6.2008	Art. 21, co. 2-3

	zione del rapporto alla scadenza del 36° mese di durata complessiva di lavoro a tempo determinato		
Lavoro a termine	Disposizione transitoria per la tutela solo obbligatoria dei rapporti oggetto di processi in corso	21.8.2008	Art. 21, co. 1-bis
Lavoro accessorio	Estensione delle ipotesi di prestazioni occasionali rese da particolari soggetti	25.6.2008	Art. 22, co. 1
Lettera di assunzione	Va consegnata prima dell'inizio dell'attività lavorativa; può essere sostituita dalla consegna di copia del contratto individuale di lavoro	25.6.2008	Art. 40, co. 2
Libri scolastici	Adozione preferenziale di libri disponibili, in tutto o in parte, in Internet	1.9.2008	Art. 15, co. 1
Libri scolastici	Adozione obbligatoriamente esclusiva di libri utilizzabili nelle versioni on-line scaricabili da Internet o mista stampa/Internet	1.9.2011	Art. 15, co. 2
Libro unico del lavoro	Sostituisce i libri paga e matricola; vi devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo	1.1.2009	Art. 39, co. 1-7
Norma taglia-enti	Soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità	19.11.2008	Art. 26, co. 1-2
Norma taglia-enti	Soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino, salve le eccezioni individuate dal decreto	31.3.2009	Art. 26, co. 1-2
Norma taglia-enti	Soppressione di tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica pari o superiore a 50 unità che, alla scadenza del 31 dicembre 2008, non siano stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione	1.1.2009	Art. 26, co. 4
Ordinamento scolastico	Entro dodici mesi si dovrà predisporre un piano di interventi per l'attuazione del quale si dovrà procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico generale	25.6.2008	Art. 64, co. 4
Patenti degli invalidi	Ai titolari di patente di guida speciale, chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, la motorizzazione civile rilascerà un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo	25.6.2009	Art. 80, co. 5
Pensioni di anzianità	Totalmente cumulabili sia con redditi da lavoro dipendente che con redditi da lavoro autonomo	1.1.2009	Art. 19, co. 1
Pensioni ai defunti	L'Inps deve mettere a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi ed alle variazioni di stato civile	25.9.2008	Art. 20, co. 12
Privacy	Tenuta del Dps sostituita da autocertificazione quando si trattano solo dati personali non sensibili o, come unici dati sensibili, quelli sullo stato di salute di dipendenti e collaboratori ovvero sull'adesione ad organizzazioni sindacali	25.6.2008	Art. 29, co. 1
Privacy	a) Modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico sull'adozione delle misure minime di sicurezza per la maggior parte dei casi; b) no-	25.6.2008	Art. 29, co. 1

	tificazione del trattamento al Garante esclusivamente per via telematica		
Processo del lavoro	Il giudice, tranne particolare complessità della controversia, deve leggere in pubblica udienza la motivazione della sentenza congiuntamente alla lettura del dispositivo	25.6.2008	Art. 53, co. 2
Professionisti	a) Abolizione dell'obbligo di tenere uno o più conti correnti ai quali far affluire le somme riscosse nell'esercizio della professione e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese; b) abolizione dell'obbligo della tracciabilità dei mezzi di pagamento per importi unitari pari o superiori a 100 €	25.6.2008	Art. 32, co. 2
Pubblico impiego	Notevole estensione del ricorso a tipologie di lavoro flessibile	25.6.2008	Art. 49, co. 1
Pubblico impiego	Il Dipartimento della funzione pubblica potrà disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica	25.6.2008	Art. 47, co. 1
Pubblico impiego	Disapplicazione immediata di gran parte delle disposizioni che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali	25.6.2008	Art. 67, co. 2
Pubblico impiego	Trasformazione dei rapporti a tempo parziale non più automatica bensì subordinata alla concessione da parte dell'amministrazione	25.6.2008	Art. 73, co. 1-2
Pubblico impiego	Le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto, dovranno versare, secondo la normativa vigente, sia la contribuzione per maternità che la contribuzione per malattia per gli operai	1.1.2009	Art. 20, co. 2
Rapporto alunni/docente	Incremento graduale di un punto del rapporto alunni/docente nella scuola statale, da realizzare entro l'anno scolastico 2011-2012 per un accostamento di tale rapporto agli standard europei, tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili	1.9.2008	Art. 64, co. 1
Rateizzazione dei debiti fiscali	La ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili è consentita senza prestazione di garanzie anche quando l'importo iscritto a ruolo sia superiore a 50.000 €	25.6.2008	Art. 83, co. 23
Reperibilità	Sono esclusi dall'obbligo di fruire in modo consecutivo delle 11 ore di riposo giornaliero gli addetti ad attività caratterizzate da regimi di reperibilità	25.6.2008	Art. 41, co. 4
Riposo settimanale	Il periodo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero, è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni	25.6.2008	Art. 41, co. 5
Ritmi di lavoro	La contrattazione collettiva nazionale può derogare alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale dell'orario di lavoro; per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali	25.6.2008	Art. 41, co. 7

Sanità	a) Responsabilizzazione delle Regioni, che dovranno, tra l'altro, promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale; b) individuazione da parte del Ministro delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate; c) controllo analitico annuo di almeno il 10% delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione; d) finanziamento a prestazione, in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, degli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera attraverso accordi con Regioni e Asl	adozione dei provvedimenti	Art. 79, co. 1-2
Scuole di specializzazione per l'insegnamento	Le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, attivate presso le Università, sono sospese per l'anno accademico 2008-09 e fino al completamento della programmata revisione dell'ordinamento scolastico	25.6.2008	Art. 64, co. 4-ter
Studi di settore	Le disposizioni relative alle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale gli stessi entrano in vigore	25.6.2008	Art. 33, co. 1
Studi di settore	Gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore (solo per il 2008 il termine è fissato al 31 dicembre)	1.1.2009	Art. 33, co. 1
Studi di settore	Elaborazione degli studi su base regionale o comunale	1.1.2009	Art. 83, co. 19
Vigilanza privata	Gli addetti ai servizi di vigilanza privata sono esclusi dalla normativa vincolistica sull'orario di lavoro in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato	25.6.2008	Art. 41, co. 3
Volontariato dei dipendenti pubblici esonerati dal servizio	I lavoratori, ad eccezione di quelli della scuola, possono chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni; durante il periodo di esonero spetta loro un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento del collocamento nella nuova posizione; se durante tale periodo svolgano, in modo continuativo ed esclusivo, attività di volontariato presso Onlus, associazioni di promozione sociale, Ong e simili, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata al 70%.	25.6.2008	Art. 72, co. 1-11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

1. CALENDARIO SCOLASTICO 2008-2009 (O.M. 67, prot. n. 8510 del 28/07/2008)

IL MINISTRO

Omissis;

ORDINA

Art. 1

Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2008/2009 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 25 giugno 2009, alle ore 8.30.

Art. 2

La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di primo grado, per l'a.s. 2008/2009, si svolgerà, per l'intero territorio nazionale, il giorno 18 giugno 2009, alle ore 8.30; in sessione suppletiva, potrà essere espletata, a seconda delle singole situazioni, il giorno 2 luglio 2009 oppure il giorno 3 settembre 2009.

Art. 3

Sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico, con le precisazioni di cui al successivo comma 4.

Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio.

Relativamente al conseguimento dei diplomi di qualifica professionale e di maestro d'arte, l'individuazione del momento in cui collocare, nel corso dell'anno, tali sessioni

di esami è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie.

Art. 4

Le sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado possono essere effettuate soltanto nel mese di dicembre e febbraio, in date da definirsi dal Ministero.

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno informarne i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, che avranno cura di chiedere al Ministero i plichi relativi alla prova scritta, a carattere nazionale.

Art. 5

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:

- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono.

La presente Ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 28 luglio 2008

IL MINISTRO
MARIATELLA GELMINI

2. CENSIMENTO ALUNNI SCUOLE PARITARIE A.S. 2007-2008

(Nota M.P.I., prot. n. AOODGSPSI 676 del 25/08/2008)

In analogia a quanto già avviato per le istituzioni scolastiche statali, l'Amministrazione intende predisporre un'anagrafe degli studenti delle scuole paritarie. Ciò consentirà di offrire agli stessi nuovi servizi in via di definizione e, nel contempo, permetterà d'integrare il patrimonio conoscitivo riguardante l'intera popolazione del sistema d'istruzione.

Dal 25/08/2008 è a disposizione un'apposita procedura per l'acquisizione dei dati relativi agli alunni frequentanti l'anno scolastico 2007/08. Il trasferimento delle informazioni, similmente a quanto avviene per le istituzioni scolastiche statali, sarà effettuato attraverso l'invio di un file generato mediante una specifica funzione di estrazione dati dai pacchetti gestionali in uso presso le segreterie scolastiche. Queste dovranno pertanto richiedere ai propri fornitori di software, qualora non sia già a disposizione, la realizzazione di un'apposita funzionalità in grado di estrarre i dati degli alunni secondo il tracciato record di riferimento in allegato¹ alla presente comunicazione. Le scuole potranno quindi procedere all'invio delle informazioni seguendo le istruzioni operative contenute nella nota tecnica allegata².

Al fine di garantire la miglior qualità possibile dei dati raccolti si richiama l'attenzione sul processo di verifica degli stessi, propedeutico al loro invio. Pertanto il fornitore del pacchetto utilizzato dalla scuola dovrà inviare all'indirizzo di posta elettronica rti.consulenza@istruzione.it un file predisposto secondo il tracciato record di cui sopra che contenga almeno 3 classi e che riporti il codice dell'applicativo e la versione della funzionalità che effettua l'estrazione dei dati. Nel messaggio di posta deve essere specificato l'oggetto con "**Verifica file per Censimento Alunni Paritarie 2007/08 (nome fornitore)**" e dovrà essere

indicato un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

L'esito del collaudo verrà comunicato all'indirizzo di posta che ha inviato il messaggio. Terminata la fase di collaudo, sarà cura del gestore del sistema informativo del MIUR (RTI EDS) comunicare alle scuole di procedere alla trasmissione dei dati.

Nel caso in cui il Fornitore risulti già accreditato (vedi elenco³ dei Fornitori accreditati) non è necessario effettuare tale processo di verifica.

In caso di problemi tecnici è possibile rivolgersi al numero verde del sistema informativo 800903080.

Tra le prime iniziative per le quali sarà indispensabile disporre di un'anagrafe alunni quanto più completa e corretta, si segnala quella della Carta dello Studente che si prevede di attivare anche per gli studenti delle scuole paritarie. La carta è stata concepita come uno strumento in grado di riconoscere ufficialmente lo status di "studente" e fornire, di conseguenza, le agevolazioni e le facilitazioni utili ad avvicinare i giovani al patrimonio dei beni culturali italiani: accesso gratuito a musei, biblioteche, e sconti per l'accesso al cinema, a sale concerto e teatri. Poiché le carte saranno nominative, sarà necessario disporre degli esatti dati anagrafici degli alunni per la corretta emissione delle stesse.

Nel sottolineare l'importanza dell'iniziativa si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
FIORELLA FARINELLI

¹ Omissis.

² Omissis.

³ Omissis.

Adempimenti contrattuali

ELENCO LICENZIATI

Scuola Media G. Bakhita – Schio (VI) – Tel. 0445/529182

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Cocco	Lina	Doc. sc. sec. I°	Lettere
Cogo	Francesca	Doc. sc. sec. I°	Lettere
Manea	Laura	Doc. sc. sec. I°	Sc. motorie e sportive
Sestini	Bianca M.	Doc. sc. sec. I°	Inglese
Rizzato	Annamaria	Impiegata amm.va	
Dall'Alba	Marga	Ausiliaria	

Ist. S. Giuseppe – Colle Val d'Elsa (SI) – Tel. 0577/920145

Cognome	Nome	Qualifica
Belmonte	Filomena	Cuoca
Bello	Rita	Inserviente
Bartoli	Cinzia	Inserviente

Ist. Calasanzio – Napoli (NA) – Tel. 081/449095

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Esposito	Francesco	Inserviente	
Magno	Pasquale	Addetto serv. amm.vi	
Miniero	Immacolata	Inserviente	
Pagano	Carmela	Cuoca/Inserviente	
Riccio	Maria Rosaria	Inserviente	
Vitiello	Anna	Inserviente	
Aiello	Giuseppina	Doc. sc. infanzia	
Morrone	Maria	Doc. sc. infanzia	
Russo	Anna	Doc. sc. infanzia	
D'Antonio	Carmela	Doc. sc. primaria	
Guetta	Antonio	Doc. sc. primaria	Educ. musicale
Mancino	Tiziana	Doc. sc. primaria	
Silvestri	Mirella	Doc. sc. primaria	
Bove	Raffaele	Doc. sc. sec. I°	Inglese
Cascone	Maria Rosaria	Doc. sc. sec. 1°	Educ. motoria
De Lillo	Teodoro	Doc. sc. sec. I°	Arte e immagine
Lombardi	Loredana	Doc. sc. sec. I°	Lettere
Pucino	Annamaria	Doc. sc. sec. 1°	Lettere

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Martedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Janua B. & A. Brokers
Consulenza fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Lunedì ↔ Venerdì	9.00 – 16.00	Martina Bacigalupi
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Armando Montemarano

www.agidaelabor.it



Agidae Labor si rivolge al mondo professionale e aziendale con una offerta ricca e diversificata per soddisfare le esigenze di formative e di approfondimento di tutti coloro che lavorano all'interno di istituti religiosi.

Agidae Labor
Via V. Bellini, 10
00198 Roma
agidaelabor@agidaelabor.it
Tel: 06/85.45.72.01
Fax: 06/85.45.72.11

